



Linee guida per la prevenzione dei fenomeni corruttivi per gli ispettori incaricati dall'Organismo Regionale di Accreditamento - ERVET

Approvato dal CDA nella seduta del 12 ottobre 2017

Sommario

1	Obiettivi	3
2	Principi generali.....	3
3	Linee Guida	4
Allegato: Elenco dei reati di cui al titolo II del capo I del Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione).....		7

1 Obiettivi

Le presenti Linee Guida hanno l'obiettivo di identificare le modalità di comportamento che i soggetti incaricati delle attività ispettive e di accertamento dall'Organismo regionale di accreditamento dei certificatori energetici devono tenere nell'esercizio delle proprie attività, al fine di prevenire, contrastare e ridurre i fenomeni corruttivi e le ipotesi di "cattiva amministrazione".

Il documento è emanato in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione 2017-2019 di ERVET SpA.

Il documento viene consegnato e distribuito, anche via PEC o mail semplice (con messaggio di ricezione non automatico del destinatario) a tutti gli incaricati delle attività ispettive e di accertamento, iscritti nell'Elenco degli Ispettori (presenti e futuri), ad opera del Responsabile dell'Organismo regionale di Accreditamento.

2 Principi generali

Sono considerati principi generali di comportamento dei dipendenti pubblici e per estensione di coloro che esercitano funzioni e servizi pubblici, i principi di:

- integrità,
- correttezza,
- buona fede,
- proporzionalità,
- obiettività,
- trasparenza,
- equità,
- diligenza
- ragionevolezza.

Il soggetto che svolge funzioni ed attività pubbliche quali, nella fattispecie, le attività ispettive e di accertamento, deve agire con **indipendenza e imparzialità, nonché astenendosi in caso di conflitto di interessi**. È fatto espresso divieto di usare a fini privati le informazioni di cui il soggetto che svolge funzioni le attività dispone per ragioni di ufficio e di adottare comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Regione e di ERVET SpA; prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il soggetto che svolge funzioni ed attività pubbliche esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla **massima economicità, efficienza ed efficacia**; la gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il soggetto che svolge tali attività è tenuto ad assicurare la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi anche da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sugli stessi o che comportino discriminazioni.

È ulteriore principio generale di comportamento il **rispetto dei termini del procedimento amministrativo**, che si traduce in particolare, nello specifico ambito in esame, nel rispetto dei

termini assegnati per la conclusione dell'attività ispettiva e di quelli previsti per la trasmissione della relativa relazione conclusiva.

Accanto a tali principi di carattere generale, sono importanti alcune statuizioni specifiche per il personale ispettivo, come, in particolare, quella per cui il Responsabile ed il personale ispettivo devono svolgere la propria attività nell'ambito dei fini perseguiti dalla Regione Emilia-Romagna e da ERVET SpA definiti per l'Organismo di accreditamento e, assumendo quali valori fondamentali, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza attenendosi ai principi di onestà e integrità. Ciò si deve tradurre **nell'astensione, da parte del Responsabile dell'Organismo di accreditamento e del personale ispettivo da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale e dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici, tali da ingenerare dubbi sull'imparzialità della loro azione.**

Rientra inoltre nei doveri del personale ispettivo quello di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dall'Organismo di Accreditamento e dalla Regione, e di non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio; l'operato di tale personale non deve essere in alcun modo influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, da chiunque esercitate, né da interessi personali e finanziari.

3 Linee Guida

- | | |
|----------------|---|
| Linea Guida 1. | Gli ispettori, nello svolgimento della loro attività ispettiva devono agire nel rispetto della normativa vigente, delle procedure interne definite dalla legge e dalle delibere regionali ed ispirandosi alle presenti linee guida. |
| Linea Guida 2. | L'ispezione deve essere condotta secondo parametri di correttezza, trasparenza e uniformità che possono utilmente essere esaltati in funzione dell'esperienza, della sensibilità e delle capacità relazionali del singolo ispettore, in una logica di servizio e non di mero esercizio di potere. Pertanto, sono da evitare i comportamenti equivoci al fine di scongiurare ogni possibile sospetto di parzialità e accondiscendenza verso i destinatari dell'attività di ispezione |
| Linea Guida 3. | Tutte le iniziative degli ispettori devono basarsi su imparzialità, autonomia di giudizio e assenza di conflitto di interesse. |
| Linea Guida 4. | L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni indebite di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali e finanziari. |
| Linea Guida 5. | Nell'esercizio delle sue funzioni, l'ispettore di vigilanza garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati. |

- Linea Guida 6. I componenti del team ispettivo hanno l'obbligo di evidenziare eventuali situazioni suscettibili di concretare ipotesi di incompatibilità con la prestazione dell'attività di cui fossero incaricati, essendo tenuti a svolgere la loro attività a tutela delle funzioni svolte dall'Organismo di accreditamento, nell'esclusivo interesse delle istituzioni e della collettività, ignorando qualunque situazione da cui possa derivare una condotta in favore di interessi diversi da quelli sopra menzionati.
- Linea Guida 7. Il personale ispettivo non deve chiedere, né sollecitare, né accettare regali o utilità.
- Linea Guida 8. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comprese quelle fornite dalle banche dati cui sono autorizzati ad accedere.
- Linea Guida 9. Il personale ispettivo conserva il segreto sulle informazioni inerenti i processi produttivi e lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni secondo le vigenti disposizioni.
- Linea Guida 10. Il potere d'ispezione e di accesso è finalizzato esclusivamente all'accertamento di quanto previsto nella lettera di incarico dell'ispezione dell'Organismo di accreditamento.
- Linea Guida 11. Le ispezioni devono essere condotte con modalità tali da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività del soggetto che vi è sottoposto, alle sue relazioni personali, commerciali o professionali.
- Linea Guida 12. L'attività ispettiva, sia nella fase di preparazione e di accertamento presso il soggetto verificato, sia in quella della redazione del referto ispettivo, deve essere svolta con rapidità e nel rispetto dei tempi predeterminati. L'ispettore deve limitare la propria attività di verifica all'organismo assoggettato ad ispezione, evitando in modo tassativo di relazionarsi direttamente con organi o soggetti esterni ad esso.
- Linea Guida 13. Il soggetto ispezionato che si ritenga leso nella sua sfera giuridica da modalità di svolgimento dell'attività ispettiva irrituali e comunque non conformi alla legge, ovvero per i motivi di reclamo previsti dalle Delibere Regionali che regolano il procedimento, può segnalare le irregolarità di cui si assuma vittima al Responsabile dell'Organismo di accreditamento, il quale procede secondo le indicazioni operative definite dalla legge e dalle Delibere Regionali di riferimento.
- Linea Guida 14. Ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., "salvo quanto stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio,

devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero". In base a tale disposizione, quindi, tra i doveri del funzionario incaricato di un'ispezione, la cui inosservanza origina una responsabilità penale (art. 361 c.p.), particolare importanza assume quello relativo all'obbligo di inoltrare immediatamente denuncia alla competente autorità giudiziaria nell'ipotesi di notizia di reato perseguibile d'ufficio, anche quando l'autore del reato non sia individuato.

Linea Guida 15. Ogni comportamento non conforme alle presenti Linee Guida deve essere portato a conoscenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERVET SpA, che provvederà secondo i poteri e le modalità, anche di tutela di colui che segnala il comportamento non conforme, previsti dalla legge e dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza di ERVET SpA vigente.

Allegato: Elenco dei reati di cui al titolo II del capo I del Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione)

Nota generale: La qualifica di pubblico ufficiale non va tuttavia ricollegata al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la PA, ma ai caratteri propri dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente valutata, non dimenticando peraltro che, per aversi la figura del Pubblico Ufficiale, è sufficiente la **titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa**, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

Articolo 314 – Peculato: Il pubblico ufficiale (357 c.p.) o l'incaricato di un pubblico servizio (358 c.p.), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato: Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (32-quater c.p.).

Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro tremilanovecentonovantanove e centesimi novantasei si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Articolo 317 – Concussione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (32-quater c.p.).

Articolo 318 - Corruzione per un atto d'ufficio: Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (32-quater c.p.). Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: Il pubblico ufficiale (357 c.p.), che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni (32-quater c.p.).

Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato (32-quater c.p.). In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione: Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357 c.p.) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358 c.p.) che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo (32-quater c.p.). Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322-bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le

Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Articolo 323 - Abuso d'ufficio: Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale (357 c.p.), o l'incaricato di un pubblico servizio (358 c.p.) che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete (256, 261, 622 c.p.; 118-3, 201, 329 c.p.p.), o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa (43 c.p.), si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta (366, 388 comma 5 c.p.) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica: Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.

Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità: Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (359 c.p.), interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (332, 635 numero 2 c.p.). I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa: Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (253-265 c.p.; 316-323 c.p.p.) o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516 (388 comma 3 c.p.). Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia (388 comma 4 c.p.). La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa: Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale (253-265 c.p.; 316-323 c.p.p.) o dall'autorità amministrativa, per colpa (43 c.p.) ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (388-bis c.p.).